

BOZZE DI STAMPA
20 dicembre 2022
N. 2 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (345-A)

ORDINI DEL GIORNO

Art. 1

G1.201

NATURALE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica" (A.S. 345),

premesso che:

l'articolo 1 estende anche al mese di dicembre 2022 alcuni crediti di imposta, già disciplinati dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115 e n. 144 del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, in precedenza concessi per le spese relative all'energia e al gas sostenute fino ai mesi di ottobre e novembre 2022;

la norma riconosce la possibilità di fruire i crediti di imposta spettanti per il mese di dicembre entro il 30 settembre 2023,

impegna il Governo:

al fine di dare un più ampio respiro alle imprese beneficiarie, a garantire ai soggetti beneficiari del contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta di cui all'articolo 1 del decreto legge 23 settembre 2022, n.144, la possibilità di utilizzare anche il credito maturato nei mesi di ottobre e novembre entro il 30 settembre 2023, consentendo così alle imprese di poter accedere alla misura in tempi congrui ed avere un respiro temporale più ampio per programmare la propria attività.

Art. 9

G9.201

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, CATALDI, NAVE, TURCO, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS. 345),

premesso che:

l'articolo 9 del provvedimento in esame riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cd. superbonus, portandola dal 110 al 90 per cento. La norma proroga, inoltre, il termine previsto per l'utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023;

inoltre, l'agevolazione con aliquota nella misura del 110% viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso. Viene prevista anche la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro. Viene, altresì, riconosciuta la possibilità

di un allungamento dei termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d'imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l'utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali;

considerato che:

il decreto-legge in esame interviene purtroppo con un taglio anticipato al cd. "Superbonus" senza prevedere una politica pluriennale per la riqualificazione energetica e antisismica degli edifici. Tale scelta determinerà un decisivo freno agli investimenti nella riqualificazione degli edifici, compromettendo gli obiettivi legati alla transizione ecologica. Questo effetto sarà tanto più evidente per gli interventi su interi edifici condominiali, condizionati dalla presenza dei condomini a più basso reddito, che non hanno la possibilità di sostenere la parte di spese non coperta dal bonus e, allo stesso tempo, non accedono al contributo finanziario previsto dalla norma perché hanno un reddito anche di poco superiore alla soglia dei 15.000 euro;

le modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente nonchè le modifiche contenute nell'emendamento presentato al disegno di legge di bilancio dal Governo in Commissione Bilancio alla Camera dei deputati non risolvono le problematiche sollevate dagli operatori del settore in relazione al blocco delle cessioni;

è di tutta evidenza come i bonus relativi all'edilizia, ed in particolare la misura del Superbonus 110 per cento, abbiano svolto un ruolo decisivo nel rilancio del comparto. Negli ultimi due anni, il settore delle costruzioni ha trainato il PIL e l'occupazione. Secondo i dati riportati dall'Associazione nazionale costruttori edili (Ance), più di un terzo dell'aumento del PIL del 2022 è legato alla crescita del settore, che ha creato 230.000 posti di lavoro in due anni;

nell'ultimo rapporto di ricerca sugli incentivi per una politica industriale di lungo periodo, il Censis dimostra chiaramente i benefici apportati sia in termini di entrate per lo Stato che in termini di crescita dell'occupazione. Il Censis stima che, a fronte di 55 miliardi di euro di investimenti sul patrimonio edilizio, tra agosto 2020 e ottobre 2022, siano stati 79,9 i miliardi di produzione diretta nella filiera delle costruzioni, cui si sommano 36 miliardi di euro di produzione attivata in altri settori del sistema economico connesso alle componenti dell'indotto, per un totale di almeno 115 miliardi di euro. Anche in termini fiscali, non può essere ignorato il contributo portato dagli effetti moltiplicativi del Superbonus sul relativo gettito fiscale;

impegna il Governo:

a) ad adottare con urgenza, anche nell'ambito dell'esame del disegno di legge di Bilancio per l'anno 2023, modifiche puntuali alla disciplina delineata dall'articolo 9 volte a prevedere:

- l'estensione del termine previsto per l'utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023, posticipando altresì la condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, al fine di prorogarla al 31 marzo 2023;

- l'estensione dei termini entro cui poter usufruire del 110 per cento, consentendo la deliberazione dei lavori, in caso di condomini, e la presentazione della CILAS entro il 28 febbraio 2023 o, almeno, entro il 15° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvaguardando così il legittimo affidamento dei soggetti che hanno già concluso le fasi prodromiche dei lavori confidando nel Superbonus al 110%;

- l'esclusione dalle modiche normative previste dall'articolo 9, comma 1, lettera a), gli interventi, da avviare o già in corso di realizzazione, che sono stati oggetto di pratiche edilizie presentate sotto la vigenza delle disposizioni normative antecedenti le modifiche che hanno portato all'introduzione della CILAS;

- l'eliminazione, per gli interventi eseguiti su unità immobiliari dalle persone fisiche, del limite di reddito dei 15.000 euro che appare piuttosto esiguo e non idoneo a finanziare gli interventi per i soggetti con ridotta capacità contributiva;

b) a prevedere la detrazione nella misura del 110 per cento anche per i lavori di realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e per gli accumulatori di energia.
